

Gentile cliente,  
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

## **NOVITA' FISCALI**

### **PERDITE SU CREDITI**

Con **Circolare 1° agosto 2013, n. 26**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla **disciplina delle perdite su crediti di cui all'art. 101, comma 5, TUIR**, così come da ultimo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83.

Di norma possono essere dedotti i **singoli crediti** di modesta entità **scaduti da oltre 6 mesi** dalla scadenza di pagamento **fino ad euro 2.500,00** per imprese con volume d'affari o ricavi fino a 100 milioni di euro e ad euro 5.000,00 per le altre

Il documento di prassi illustra le **novità sulla disciplina delle perdite su crediti** alla luce del nuovo testo normativo ed in particolare si occupa, tra l'altro:

- dell'**inquadramento generale** del regime fiscale riferibile ai crediti;
- delle perdite su crediti che risultano da **elementi certi e precisi**;
- della **nuova disciplina** della deducibilità delle **perdite su crediti di modesta entità**;
- della deducibilità delle **perdite su crediti prescritti**;
- delle **procedure concorsuali ed accorti di ristrutturazione**;
- della deducibilità delle perdite su crediti rilevate a seguito **della cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi**

### **ERRATI VERSAMENTI DI LIEVE ENTITA'**

Con **Circolare 2 agosto 2013, n. 27**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli **errati versamenti da parte dei contribuenti** affermando che le **sanzioni** (sia in misura piena del 30% che in misura ridotta nei casi di ravvedimento operoso) si applicano solo sulla **differenza non versata** e non sull'intero importo, compreso quello versato.

In particolare, tale regola trova applicazione:

- per gli **errati pagamenti della maggiorazione dello 0,40 per cento sui versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine ordinario**;
- nei casi di **ravvedimento operoso**. Nello specifico, la Circolare ha precisato che la sanzione e/o gli interessi versati in misura inferiore al dovuto rendono comunque il **ravvedimento perfezionato**, con riferimento alla parte dell'**imposta proporzionata a quanto pagato**.

## COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI

---

Con **Provvedimento 5 agosto 2013**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le **modalità ed i termini di comunicazione** all'Anagrafe tributaria dei **dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore**.

Il termine a regime è previsto per il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento. Tuttavia per i **beni concessi in godimento nel 2012**, la comunicazione deve essere effettuata entro il prossimo **12 dicembre 2013**.

Sono **esclusi dalla presente comunicazione** i **beni**, diversi da autovetture ed altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili e immobili, concessi in godimento a soci o familiari **il cui valore di mercato è inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA**.

Sono anche esclusi i beni che costituiscono fringe benefit ( come per esempio **le auto concesse ai soci amministratori** )

## VERIFICHE FISCALI IN LOCALI AD USO PROMISCO

---

Con **Sentenza 6 settembre 2013, n. 20551**, la **Corte di Cassazione** ha chiarito che, in caso di **verifiche fiscali** da parte della Guardia di Finanza, **l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica** è subordinata alla presenza di **gravi indizi di violazioni** solo nel caso in cui si acceda a **locali adibiti ad abitazione** del contribuente.

Diversamente, **la presenza di gravi indizi di violazioni non è richiesta in caso di accesso a locali ad uso promiscuo** (trattasi di qualsiasi locale in cui l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento dei documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi

## SANZIONI A CARICO DELL'AMMINISTRATORE DI FATTO

---

Con **Sentenza 28 agosto 2013, n. 19716**, la Corte di Cassazione ha stabilito che risponde **l'amministratore di fatto e non la società** costituita con lo scopo fraudolento di evadere l'IVA. Nel caso di specie, infatti, l'amministratore di fatto è stato considerato ideatore e autore delle violazioni tributarie contestate, delle quali era l'unico beneficiario.

In particolare, in questi casi **non opera il disposto dell'art. 7, D.L. n. 269/2003** il quale prevede che la **sanzione amministrativa** relativa a rapporti fiscali propri di società o enti con personalità giuridica **sono posti a carico esclusivo della persona giuridica**

## NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO DAL 2014

---

Il **D.L. 12 settembre 2013, n. 104** prevede, tra l'altro, significative modifiche alla disciplina **dell'imposta di registro**.

In particolare, **dal 1° gennaio 2014**:

- gli atti posti in essere per effettuare gli **adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari** sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse

ipotecarie, e sono soggetti a ciascuna delle **imposte ipotecaria e catastale** nella misura fissa di **euro 50**;

- l'importo delle **imposte di registro, ipotecaria e catastale** stabilito in misura fissa di euro **168** da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è **elevato ad euro 200**.
- l'aliquota dei trasferimenti immobiliari prima casa passa **dal 3% al 2%** e quella degli altri immobili **dal 7% al 9%**

---

## CREDITI D'IMPOSTA PER RISTRUTTURAZIONI E ACQUISTO MOBILI E ARREDI

---

Con **Circolare 18 settembre 2013, n. 29**, l'**Agenzia delle Entrate** ha fornito importanti chiarimenti in merito alle novità relative alle **detrazioni 50-65%** e al nuovo **"bonus arredi"**.

In particolare, sono stati forniti chiarimenti in materia di:

- **interventi di riqualificazione energetica degli edifici**, relativamente agli interventi interessati, alla decorrenza dell'aliquota del 65%, alla modalità fruizione della detrazione, anche con specifico riferimento alla casistica di interventi su parti comuni condominiali;
- **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, relativamente alla proroga della detrazione del 50% con limite di spesa di 96.000 euro, e con particolare attenzione agli interventi antisismici in zone ad alta pericolosità;
- **acquisto di mobili e grandi elettrodomestici**, precisando quali soggetti possono fruire della detrazione e quali interventi edilizi costituiscono il presupposto per la detrazione (avvio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ecc.). Specifici chiarimenti sono stati forniti inoltre sulla tipologia di beni agevolabili, sull'ammontare della spesa detraibile e sugli adempimenti necessari. In sintesi è concesso un credito d'imposta del **50%** dell'importo massimo di euro **10.000,00** per l'acquisto **dal 6 giugno al 31 dicembre 2013** se "collegato" a interventi di recupero del patrimonio edilizio

---

## CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI

---

Con **Circolare 24 settembre 2013, n. 31**, l'**Agenzia delle Entrate** ha fornito diversi chiarimenti interpretativi sul **trattamento fiscale**, ai fini Ires e Irap, da applicare nel caso in cui, nel rispetto dell'indicazione dei corretti principi contabili, i contribuenti procedano **alla correzione di errori di imputazione dei componenti di reddito**.

In particolare, il contribuente che **non ha contabilizzato un componente negativo o positivo nel corretto esercizio di competenza** e in un **periodo di imposta successivo**, in bilancio, ha **corretto l'errore contabile** può presentare, se è ancora **nei termini**, la **dichiarazione integrativa** per correggere l'annualità in cui vi è stata l'omessa imputazione.

Inoltre, in caso di elementi di costo non dedotti, se **l'annualità** oggetto di errore **non è più emendabile** il contribuente dovrà **ricostruire in via autonoma tutte le annualità di imposta interessate dall'errore**, facendo confluire gli effetti di tale ricostruzione nella **dichiarazione integrativa a favore ancora presentabile**

Con **Comunicato stampa 30 settembre 2013**, l'**Agenzia Entrate** ha fornito i primi chiarimenti in merito **all'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento**, a decorrere dal **primo ottobre 2013**, come disposto dall'**art. 40, comma 1-ter, D.L. n. 98/2011**.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, nella fase iniziale dell'applicazione di detta aliquota, gli operatori economici potranno **regolarizzare le fatture** eventualmente emesse e i **corrispettivi annotati in modo non corretto**, effettuando la **variazione in aumento**. La regolarizzazione **non comporterà alcuna sanzione** se la **maggiore imposta** collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque **versata entro tali termini**:

- **liquidazione IVA mensile:**

**27 dicembre** (versamento acconto IVA) per il periodo di fatturazione di **ottobre/novembre**;

**16 marzo** (liquidazione annuale) per il periodo di fatturazione di **dicembre**;

- **liquidazione IVA trimestrale:**

**16 marzo** (liquidazione annuale) per il **quarto trimestre** di fatturazione.

In sintesi l'aumento decorre per i beni mobili **consegnati** dal 1° ottobre e per le prestazioni di servizi **pagate** dal 1° ottobre ; per gli acquisti intracomunitari vale la data di partenza ; per gli acquisti extracomunitari vale la data della bolla doganale.

|                       |
|-----------------------|
| <b>NOVITA' LAVORO</b> |
|-----------------------|

---

**INPS- CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti**

---

Con **Messaggio 31 luglio 2013, n. 12308**, l'**INPS** ha fornito chiarimenti in merito ai **contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti in corso d'anno**.

In particolare, l'INPS ha precisato che ai soggetti sopramenzionati **“non sarà più inviata in modalità cartacea alcuna lettera di avviso dei contributi in scadenza, né le avvertenze per la compilazione del modello F24”**; sarà, invece, **compito degli stessi interessati** accedere via internet al **“Cassetto previdenziale”**, dove sarà possibile trovare la lettera contenente i dati relativi agli importi da versare relativamente al periodo contributivo 2013.

---

**INAIL – MINIMALI E MASSIMALI DI RENDITA**

---

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro i **Decreti 10 giugno 2013** con i quali vengono definiti i nuovi importi dei minimali e massimali di rendita, in vigore dal 1° luglio 2013.

In particolare le nuove retribuzioni annue convenzionali, utili ai fini del calcolo delle rendite per inabilità permanente e per morte, valevoli dal 1/7/2013 al 30/6/2014, sono:

- per il **settore industria**, minimale euro 15.983,10 - massimale euro 29.682,90;

- per il **settore agricoltura** euro 24.122,02.

---

## VALIDITA' DEL DURC - DOCUMENTI UNICO REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

---

Il Ministero del Lavoro, con la **Circolare n. 36 del 6 settembre 2013**, è intervenuto per fornire i primi chiarimenti in merito alle semplificazioni introdotte dall'articolo 31 del "Decreto del Fare" (Legge n. 98/2013) alla disciplina del DURC.

In particolare, il Ministero precisa che la nuova validità temporale del DURC (120 giorni dalla data di rilascio) trova applicazione **solo ai DURC rilasciati dopo il 21 agosto 2013**.

I DURC rilasciati prima della suddetta data hanno una validità di 90 giorni

---

## RETRIBUZIONE REGISTRATA MAGGIORE DI QUELLA CORRISPOSTA

---

La **Corte di Cassazione**, con **Sentenza n. 36900 depositata il 9 settembre 2013**, chiarisce che l'indicazione in busta paga di una **retribuzione maggiore rispetto a quella erogata** non configura il reato di dichiarazione fraudolenta mediante annotazione di falsi documenti bensì quello di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** per l'esistenza del quale è necessario il superamento di una soglia di imposta evasa.

Nello specifico, la Suprema Corte argomenta la propria decisione sostenendo che non si tratta di prestazioni lavorative non effettuate ma solamente di mancata erogazione di una parte delle somme evidenziate in busta paga a fronte di prestazioni comunque effettuate

---

## ASSUNZIONI AGEVOLATE PER GIOVANI CON MENO DI 30 ANNI

---

Con **Comunicato del 17 settembre 2013** pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Ministero del Lavoro ha reso noto che l'incentivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori, ai sensi dell'articolo 1 del DL n. 76/2013, verrà riconosciuto **per le assunzioni a tempo indeterminato ( compresi apprendisti ) o trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato** entro 6 mesi intervenute a partire dal 7 agosto 2013 e fino al 30 giugno 2015.

Si ricorda che l'incentivo viene riconosciuto per le assunzioni di giovani **tra i 18 e 29 anni** che alternativamente:

- **non** abbiano **impiego** regolare da **almeno 6 mesi** o che
- **non** abbiano **diploma** di scuola media superiore o professionale.

L'INPS, con la **Circolare n. 131 del 17 settembre** precisa che, per l'intero territorio nazionale e nel limite delle risorse stanziare, l'incentivo spetta per le **assunzioni e trasformazioni effettuate dal 7 agosto 2013** e non oltre il 30 giugno 2015.

Per accedere all'incentivo i datori di lavoro interessati devono inoltrare all'INPS una **domanda preliminare** di ammissione all'incentivo, utilizzando il **modulo di istanza on-line "76-2013"**

Con la **Circolare n. 138 del 27 settembre 2013**, l'INPS rende noto che, **dalle 15.00 del 1° ottobre 2013**, saranno attivate le procedure telematiche di acquisizione delle richieste del beneficio previdenziale relativo alle assunzioni degli **under 30**.

Il beneficio consiste nello sgravio dalla contribuzione a carico della ditta pari ad **1/3 dell'imponibile** previdenziale per **18 mesi** dall'assunzione a tempo indeterminato (12 mesi in caso di trasformazione) nel **limite di 650 euro mensili**. Per gli apprendisti di ditte **fino a 9 dipendenti** il bonus è pari al **1,61%** dell'imponibile previdenziale e per le ditte con **più di 9 dipendenti del 11,61%** dello stesso imponibile.

---

#### **DATORE DI LAVORO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA - COLPEVOLEZZA**

---

In tema di **sicurezza sul lavoro**, la **Corte di Cassazione**, con riferimento all'incidente mortale occorso al lavoratore, ha chiarito che risponde per omicidio colposo non solo il datore di lavoro ma anche il responsabile del servizio prevenzione (Rspp), qualora quest'ultimo ometta di segnalare situazioni di rischio o dia un suggerimento sbagliato al titolare dell'azienda.

In particolare la Suprema Corte, con la **Sentenza n. 38643 del 19 settembre 2013**, ha statuito la sussistenza di una responsabilità per violazione delle norme antinfortunistiche, dal momento che il datore ed il Rspp non avevano verificato l'idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione, né avevano impedito l'utilizzo di un macchinario privo di adeguati dispositivi di sicurezza

---

#### **CASSA INTEGRAZIONE E ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO ALTRA DITTA**

---

L'INPS, nel **Messaggio n. 15079 del 25 settembre 2013**, alla luce delle novità introdotte dal DL Lavoro (DL n. 76/2013, conv. con mod. in Legge n. 99/2013) chiarisce che **non decade** dal diritto all'integrazione salariale o all'indennità di mobilità il lavoratore che si rioccupa dimenticando di comunicarlo all'INPS, nel caso in cui il nuovo datore di lavoro presenti la comunicazione preventiva obbligatoria d'assunzione.

Infatti, l'articolo art. 9, comma 5 della Legge n. 99/2013 stabilisce che le **comunicazioni di assunzione**, cessazione, trasformazione e proroga (modello UNILAV) sono **valide** ai fini dell'assolvimento di tutti gli **obblighi di comunicazione** compresi quelli **a carico dei lavoratori**.

*Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.*

*Strà ottobre 2013*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*